

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 4229)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 febbraio 1998*

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59,
e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di
formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza
nelle pubbliche amministrazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
15 marzo 1997, n. 59)*

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 1, comma 3, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche».

3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *r*) è aggiunta la seguente:

«*r-bis*) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale».

4. All'articolo 1, comma 4, lettera *b*), dopo la parola: «statale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;».

5. All'articolo 1, comma 6, le parole: «nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con

delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonchè quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali».

7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi».

8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma».

9. All'articolo 5, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «; a tal fine esercita attività conoscitive e di indagine».

10. All'articolo 6, comma 1, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».

11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1».

12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».

13. All'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: «nonchè gli enti privati, controllati» sono sostituite dalle seguenti: «le isti-

tuzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate».

14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: «31 marzo 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1998».

15. All'articolo 11, comma 4, lettera *h*), dopo la parola: «procedure» è inserita la seguente: «facoltative».

16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

17. All'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati, ferme restando le competenze del Consiglio di Stato in sede consultiva, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, che si esprime entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, il Governo può adottare comunque i regolamenti».

18. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera *g*) sono aggiunte le seguenti:

«*g-bis*) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con

forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale».

19. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».

20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:

«112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

legge 29 aprile 1949, n. 264;

legge 28 febbraio 1987, n. 56;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

legge 24 giugno 1997, n. 196.

112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 10 aprile 1991, n. 125.

112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:

regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;

regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;

decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla

Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.

112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52, e successive modificazioni;

legge 9 gennaio 1989, n. 13.

112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62, e successive modificazioni;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:

legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221, e successive modificazioni.

112-decies. Procedimento per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, pre-

vedendo la soppressione del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie:

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 30.

112-undecies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:

testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

21. Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - 1. In ogni caso in cui un'attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al comma 1, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al comma 2, il sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del sindaco tiene luogo di tutti gli atti di cui al comma 1.

5. L'istanza di cui al comma 1 si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del sindaco di cui al comma 4, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove pre-

visto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo».

22. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 1998».

23. All'articolo 21, comma 16, alinea, secondo periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1998».

24. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

«20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425».

Art. 2.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
15 maggio 1997, n. 127)*

1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore».

3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il procedi-

mento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.»; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: «È comunque fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «Resta ferma».

4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione, ed è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma.

Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità».

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

7. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali».

8. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età».

9. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione

pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

10. All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:

“3-*bis*. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-*ter*. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-*bis*, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.

3-*quater*. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione”».

11. All'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e purchè sia prevista nella rispettiva organizzazione l'area dirigenziale comprendente la funzione di direzione contabile prevista dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, possono attribuire la qualifica dirigenziale al funzionario responsabile del servizio già inquadrato nella qualifica funzionale apicale».

12. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «ottobre 1991.» è inserito il seguente periodo: «Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni».

13. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: «, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni».

14. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale».

15. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere».

16. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole:

«, tenendo conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera».

17. All'articolo 6, comma 17, le parole: «Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 1998».

18. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile».

19. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116».

20. All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso».

21. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva auto-

nomamente l'atto amministrativo da emanare».

22. All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «dello Stato,» sono inserite le seguenti: «delle regioni,».

23. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «l'acquisto» sono inserite le seguenti: «e l'alienazione»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche non riconosciute. Sono abrogati gli articoli 600 e 786 del codice civile».

24. All'articolo 16, comma 1, le parole da: «i difensori civici delle regioni e delle province autonome» fino a: «in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia».

25. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta».

26. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),».

27. All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il seguente:

«79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali».

28. All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il seguente:

«133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni)

1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi.

2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998,

in apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui e provvede alla denominazione delle nuove unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.

4. Le province, i comuni e le relative circoscrizioni, le comunità montane e gli altri enti locali possono assumere iniziative di approfondimento sulle tematiche istituzionali, riservate agli amministratori e ai cittadini interessati a partecipare alla vita pubblica. Tali iniziative possono essere assunte, anche attraverso convenzioni con università e altri enti di ricerca e formazione, al fine di favorire l'applicazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, e con l'obiettivo della piena realizzazione del principio di pari opportunità.

5. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto

Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialità.

6. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: «tecnico» è soppressa.

Art. 4.

(Telelavoro)

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

3. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

4. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

